

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1250

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANNELLA, ELIO VITO, BONINO, CICCIOMESSERE,
RAPAGNÀ, TARADASH**

Norme per l'elezione dei consigli comunali secondo il sistema maggioritario con correttivo proporzionale e per l'elezione diretta del sindaco

Presentata il 7 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura il sistema delle autonomie locali ha già conosciuto una riforma con la legge 8 giugno 1990, n. 142, ma non è stato possibile inserirvi la necessaria modifica del sistema elettorale e della forma di governo.

Uno dei tre quesiti referendari della raccolta svoltasi nella primavera del 1990 prevedeva l'estensione a tutti i comuni del sistema maggioritario già vigente al di sotto dei cinquemila abitanti, con l'abrogazione del *panachage*. Esso fu bocciato dalla Corte costituzionale per assenza di unitarietà interna, ma certo fornì una spinta decisiva nel determinare un consenso popolare alla spinta riformatrice del *referendum*. L'opinione pubblica aveva infatti avuto modo, pochi mesi prima dell'inizio della raccolta delle firme, di misurare tutta la sconnessione esistente tra

consenso, potere e responsabilità nel rinnovo delle amministrazioni locali del maggio 1990. Nella stessa direzione è stato proposto un nuovo quesito anche nella recente iniziativa referendaria.

Ecco quindi il senso di questa iniziativa parlamentare che, in coerenza con la nuova richiesta referendaria, ripropone i contenuti fondamentali del quesito, con alcuni perfezionamenti, resi possibili dallo strumento della proposta di legge non vincolata ad un carattere meramente abrogativo come lo è invece il quesito referendario.

Per tutti i comuni si prevede un sistema che consente la chiara scelta di una maggioranza e del suo sindaco. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini in un unico turno elettorale, contestuale alla elezione del consiglio comunale con il sistema maggioritario; è eletto il candidato

della lista che consegue la maggioranza dei seggi. A favore della lista risultata vincente viene comunque attribuita una quota di seggi pari al 60 per cento del consiglio, di modo che essa possa disporre di una maggioranza consiliare che però non sia tale da schiacciare le minoranze. Si tratta quindi di un sistema maggioritario con correttivo proporzionale dagli effetti assai simili a quello vigente in Francia a partire dalla legge del 19 novembre 1982.

Il sistema viene qui proposto nelle modalità più semplici e omogenee al quesito referendario.

All'interno delle liste viene prevista la possibilità della preferenza unica, che gli elettori hanno già approvato col *referendum* relativo al sistema elettorale per la Camera dei deputati.

Resterebbe, per tutti i comuni, il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta: nel caso di rottura di tale rapporto si giunge

rebbe allo scioglimento automatico del consiglio, secondo i principi del « governo di legislatura ».

Il sistema viene poi adottato anche per le istituende città metropolitane, in modo che tale nuovo livello di governo non nasca con strumenti istituzionali deboli e senza un chiaro vincolo con la volontà del corpo elettorale.

Colleghi deputati, siamo chiamati a rispondere in tempi brevi alla spinta riformatrice presente nel Paese, a completare senza indugio la riforma delle autonomie locali, nella direzione di una democrazia rinnovata in cui, a cominciare dai livelli più vicini al cittadino, vi sia una reale possibilità di scelta.

L'alternativa è una sola: la definitiva esplosione del sistema e la caduta in una ingovernabilità complessiva a livello locale in cui diviene impossibile individuare non solo le responsabilità di governo, ma anche quelle di non governo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Elezione del consiglio comunale).

1. L'elezione del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario e contestualmente all'elezione a suffragio universale e diretto del sindaco.

2. Le candidature devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore al 60 per cento dei consiglieri da eleggere e non superiore al loro numero.

3. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza.

4. Nessun candidato può essere presente in liste diverse.

5. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una preferenza.

6. Nell'ambito di ogni lista deve essere indicato il candidato alla carica di sindaco. Il candidato alla carica di sindaco è riportato in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste.

7. Non possono essere espresse preferenze a favore dei candidati designati alla carica di sindaco.

ART. 2.

(Elezione del sindaco e dei consiglieri).

1. È proclamato eletto il candidato-sindaco della lista che abbia conseguito la maggioranza dei seggi ai sensi del presente articolo.

2. Il sindaco non è compreso nel numero dei consiglieri eletti.

3. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

4. La cifra individuale di ogni candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano solo se una lista abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi. In mancanza si attribuisce comunque in favore della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, un numero di seggi pari al 60 per cento del totale.

7. I restanti seggi si attribuiscono tra le liste ulteriori ai sensi del comma 5. Se ad una lista spettano più consiglieri di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali e procede alla proclamazione degli eletti. In caso di parità di cifra elettorale è proclamato eletto colui che è precedente nell'ordine di lista.

9. Ai candidati alla carica di sindaco che non siano stati eletti si intendono attribuite tante preferenze quanti sono i voti ottenuti dalla lista in cui sono inseriti.

ART. 3.

(Assessori).

1. Il sindaco nomina gli assessori fra i cittadini aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. L'accettazione della carica comporta le dimissioni dall'even-

tuale carica di consigliere. Il sindaco può altresì revocare gli assessori dandone comunicazione al consiglio comunale.

ART. 4.

(Sfiducia e scioglimento).

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. L'elezione del nuovo consiglio comunale ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Ove essa non sia stata indetta per altra data, ha luogo di diritto nell'ultima domenica precedente il termine anzidetto.

ART. 5.

(Città metropolitane).

1. Le norme relative ai comuni si applicano anche alle città metropolitane, intendendosi sostituito il consiglio comunale con il consiglio metropolitano, la giunta comunale con la giunta metropolitana, il sindaco con il sindaco metropolitano.

ART. 6.

(Testo unico).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico al fine di coordinare le norme della presente legge con le vigenti norme relative all'elezione degli organi comunali.